



Comune di Stornara
Prov. di Foggia

**PIANO FINANZIARIO
TARIFFA RIFIUTI 2020**

ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N.158

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 04 del 19/03/2021

Premessa

Richiamati i seguenti riferimenti:

- *l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);*
- *l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);*
- *l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;*
- *l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;*
- *la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;*
- *la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente".*

Dato atto che ai fini della determinazione delle tariffe, l'Ente aderisce al c.d. Metodo Alternativo o Semplificato in luogo del c.d. Metodo Normalizzato di cui al D.P.R. 158/19991.

Evidenziato che questo Ente si è avvalso delle disposizioni dell'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dispone: "5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Quanto sopra premesso, Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione.

Il presente Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario. Tali costi, ai sensi del DPR 158/1999, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell'accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e variabili devono essere suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle "razionali" cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo/lista di carico per l'anno.

Va ricordato che l'art. 1, comma 53, della Legge 147/2013 aveva originariamente previsto l'obbligo di avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche delle risultanze dei

¹*Il comma 652 della Legge 147/2013 attribuisce ai Comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825).*

fabbisogni standard, obbligo quest'ultimo che sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 2016, scadenza poi rinviata al 2018. Il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante ecc.), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa ecc.). La disposizione mira a far sì che L'Ente Locale nella determinazione delle tariffe tenga conto anche del calcolo relativo ai fabbisogni standard che, in quanto tali, non rappresentano il limite invalicabile degli stessi. È opportuno ricordare, a tal fine, che la rilevazione è quella effettuata dalla Sose S.p.a. nel 2013 e che, nel frattempo, si sono succeduti una serie di eventi che hanno inciso notevolmente sui costi sostenuti, tra i quali i principali fattori sono l'esaurirsi del lotto 5 della discarica gestita dalla SIA – Società igiene Ambiente del bacino FG4, in agro Cerignola (2016), distante 15 chilometri circa da Stornara, con il conseguente conferimento dei rifiuti in altre discariche, ubicate tutte a distanza superiore, da ultimo presso la discarica in agro di Foggia, la messa in liquidazione della stessa SIA, con necessità di trovare un operatore del settore in corso d'anno e da ultimo la pandemia da covid-19.

Allo stesso tempo va sottolineato che l'Amministrazione Comunale di Stornara si è data come obiettivo quello di far partire il servizio di raccolta differenziata, con ritiro dei rifiuti porta a porta, i cui costi sono inseriti nel presente PEF, tipologia di servizio non praticata nel periodo di rilevazione del Sose S.p.A., servizio partito pur dovendo scontare i disagi legati al covid-19.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati, ad opera della apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, le parti ove si producono detti rifiuti, conseguentemente, non sono nemmeno tassabili e tassati, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il presente piano finanziario ha lo scopo di illustrare le procedure sviluppate, partendo dalle singole voci di costo dei servizi, classificate come prevede l'allegato I del D.P.R. 158/1999, cui la Legge n. 147 del 27/12/2013 rimanda per determinare la tariffa di riferimento della nuova TARI.

Per le annualità 2020 e 2021 non si prevedono attualmente ulteriori miglioramenti sostanziali del servizio prestato a costi efficienti, pertanto le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ non sono state valorizzate.

Circa la gradualità per le annualità 2018 e 2019, ai sensi dell'art. 15 del MTR, ai fini del calcolo del conguaglio dell'anno 2020 "RCa", Visto che il precedente Gestore "SIA FG 4 – Società igiene ambientale" con sede legale in Cerignola (FG) Strada vicinale S. Samuele, Contrada Forcone di Cafiero, nonostante la richiesta da parte del Comune di Stornara del 14 ottobre 2020, protocollo 7481, inviata tramite Pec, non ha provveduto all'invio del Pef grezzo necessario per la predisposizione del Pef 2020, considerato che l'attuale Gestore "Tecneco Servizi S.r.l." subentrato nel 2020, ha predisposto il Pef Grezzo, ai sensi dell'allegato Mtr alla delibera di Arera 443-2019, il quale nella compilazione del Pef grezzo ha fatto riferimento ai dati contrattuali ed ai contenuti degli atti del contratto stesso, ai sensi Art. 17 c.1 punto b MTR 443, non essendoci dati contabili pertinenti relativi almeno all'anno 2018 non si dovrà procedere al calcolo dei conguagli.

Ininfluenza, pertanto, sarà la scelta dei coefficienti di gradualità (γ).

Il prospetto economico-finanziario

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario per l'anno 2020 è stato validato dall'AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 504 del 31/12/2020, in base al PEF grezzo inviato.

Individuazione e classificazione dei costi del servizio

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro-categorie:

- CG => Costi operativi di gestione
- CC => Costi comuni
- CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente nomenclatura:

CG Costi di Gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati	CSL Costi spazzamento e lavaggio strade
		CRT Costi di raccolta e trasporto rsu
		CTS Costi di trattamento e smaltimento rsu
		AC Altri costi
	CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata	CRD Costi di raccolta differenziata per materiale
		CTR Costi di trattamento e riciclo
CC Costi Comuni	CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	
	CGG Costi generali di gestione	
	CCD Costi comuni diversi	
	RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche	
CK Costi d'Uso del Capitale	AMM Ammortamenti	
	ACC Accantonamenti	
	R Remunerazione del capitale investito	
Ip inflazione programmata		
X recupero di produttività		
PRD Provenienti derivanti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata		
RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche		

Costi di gestione (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana. Sono divisi in:

- *Costi di gestione dei servizi afferenti alla raccolta indifferenziata (CGIND)*

$$\mathbf{CGIND = CSL + CRT + CTS + AC}$$

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

AC = altri costi

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l'anno 2020:

VOCE DI COSTO	TOTALE
CSL - Costi di spazzamento strade e aree pubbliche	214.609,00
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	61.905,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi (1+Y) RCTF/r	75.828,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	1.113,00
Totale CGIND	353.455,00

Di seguito si riportano i costi di gestione per la raccolta differenziata per l'anno 2020:

VOCE DI COSTO	TOTALE
CRD - Costi della Raccolta differenziata	444.964,00
CTR - Costi di trattamento e riciclo	0,00
Totale CRD	444.964,00

Costi comuni (CC)

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti.

$$\mathbf{CC = CARC + CGG + CCD}$$

dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni diversi

Di seguito si riportano i costi comuni per l'anno 2020:

VOCE DI COSTO	TOTALE
CARC – Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	11.128,00
Totale CARC	11.128,00

CGG - Costi Generali di Gestione	7.872,00
Totale CGG	7.872,00
CCD - Costi Comuni Diversi	121.999,00
Totale CCD	121.999,00
COal – Altri Costi	227,00
Totale COal	227,00
Totale CC	141.226,00

Costo d'uso del capitale (CK)

Il costo d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito) viene quantificato come segue: **€. 142.683,00**

La remunerazione del capitale (Rn) è pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell'anno precedente (KNn-1) aumentato dei nuovi investimenti (In), ossia:

$$Rn = (Ts + 2\%) \times (KNn-1 + In).$$

Prospetto riassuntivo

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l'anno 2020:

CG - Costi operativi di Gestione	798.419,00
CC- Costi comuni	141.226,00
CK - Costi d'uso del capitale	142.683,00
Totale costi	1.082.328,00

Ripartizione dei costi fissi e variabili

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due grandi categorie:

- costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio;
- costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

I costi fissi sono:

- costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL);
- costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
- costi generali di gestione (CGG);
- costi diversi (CCD);
- altri costi (AC);
- costi d'uso del capitale (CK).

I costi variabili sono:

- costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT);
- costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS);
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR).

Di seguito la divisione tra costi fissi e variabili per un totale di **€. 1.082.328:**

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazzamento. e Lavaggio strade e aree pubbliche	214.609,00
CARC - Costi per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti	11.128,00
CGG - Costi Generali di Gestione	7.872,00
CCD - Costi Comuni Diversi	121.999,00
AC - Altri Costi	227,00
CK - Costi d'uso del capitale	142.683,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi (1+Y) RCTF/r	75.828,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	1.113,00
Totale CF	575.459,00

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	61.905,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	0,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	444.964,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	0,00
Totale CV	506.869,00

Totale CT	1.082.328,00
------------------	---------------------

Decurtazione di ricavi e proventi

Individuati, classificati e ripartiti i costi nelle grandi categorie dei costi fissi e dei costi variabili, dai quali è stato decurtato l'importo di €. 3.354,41 ricevuto quale contributo forfettario da parte del Ministero per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo, non avendo registrato proventi di altra natura, si passa alla determinazione delle relative tariffe.

Calcolo della tariffa totale di riferimento

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} * (1 + IP_n - X_n) + CK_n - (PRD + RCS)_{n-1}$$

dove

n = anno di riferimento

n-1 = anno precedente

In sostanza, il totale della tariffa per l'anno 2020 è pari al costo totale del 2019 decurtato dei costi previsti per l'avvio della raccolta con il sistema porta a porta, per la seconda metà dell'anno e, di fatto non avviata dal vecchio gestore.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, poiché i costi presi in considerazione sono riferiti all'anno 2020 la tariffa di riferimento deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CSL + CRT + CTS + AC + CRD + CTR + CARC + CGG + CCD)_n + (CK + COMP. CONGUAGLIO + ONERI IVA INDETRAIBILE)_n$$

In cifre:

$$\Sigma T_{2020} = (214.609,00 + 61.905,00 + 0,00 + 227,00 + 444.964,00 + 0,00 + 11.128,00 + 7.872,00 + 121.999,00) + (142.683,00 + 75.828,00 + 1.113,00) = 1.082.328,00$$

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

Il metodo, a questo punto, richiede di imputare le voci dei costi fissi netti alla copertura della parte fissa della tariffa e quelle dei costi variabili netti alla copertura della parte variabile della tariffa nel seguente modo:

La parte fissa $\Sigma T(F)$ deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma T(F)_n = CSL + AC + CARC + CGG + CCD + CK + COMP. CONGUAGLIO + ONERI IVA INDETRAIBILE$$

In cifre:

$$\Sigma T(F)_{2020} = 214.609,00 + 227,00 + 11.128,00 + 7.872 + 121.999,00 + 142.683,00 + 75.828,00 + 1.113,00 = 575.459,00$$

La parte variabile $\Sigma T(V)$, deve invece coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma T(V)_n = CRT + CTS + CRD + CTR - PRD(V) - RCS(V)$$

In cifre:

$$\Sigma T(V)_{2019} = 61.905,00 + 0,00 + 444.964,00 + 0,00 = 506.869,00$$

La Tariffa totale di riferimento, come calcolata al precedente paragrafo 6.4, risulterà quindi scomposta nelle sue due parti, fissa e variabile:

$$\Sigma T_n = \Sigma T(F)_n + \Sigma T(V)_n$$

In cifre:

$$\Sigma T_{2018} = 575.459,00 + 506.869,00 = 1.082.328,00$$

Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e utenze non domestiche

La tariffa è successivamente suddivisa tra le fasce d'utenza domestiche e quelle non domestiche. La produzione di rifiuti non può essere misurata puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate e, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata secondo criteri presuntivi razionali. Il criterio di riparto prescelto è quello della stima ed imputazione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche.

Il suddetto criterio ha determinato, per l'anno 2020, la seguente ripartizione dei costi:

TIPOLOGIA UTENZA	STIMA QUANTITATIVI PRODOTTI (Kg)	SUDDIVISIONE COSTI (%)	TOTALI COSTI DA PIANO FINANZIARIO	
			Costi fissi	Costi variabili
DOMESTICHE	1.990.285,8362	65,00%	374.048,35	329.464,85
NON DOMESTICHE	312.414,1638	35,00%	201.410,65	177.404,15
TOTALI	2.302.700,000	100,00%	575.459,00	506.869,00

Essendo ciascuna delle tariffe specifiche (TS) rapportate (oltre che al Costo Medio Generale per unità di superficie, dal quale si rileva una diversa differenziazione percentuale tra

utenze domestiche e non domestiche) anche ai due indici/coefficienti di produttività quantitativa (Ips) e qualitativa di rifiuti (Iqs), e posta l'equivalenza tra il totale della tariffa per tipologia di utenza ed il relativo gettito, ne scaturisce che la suddivisione dei costi fra le due tipologie di utenze (domestiche e non domestiche) ed all'interno delle tipologie stesse (categorie di utenze domestiche e di attività produttive) garantisce pienamente sia la copertura totale del costo del servizio sia una capillare differenziazione delle tariffe specifiche Euro/MQ (TS).

Determinazione delle singole tariffe di riferimento

I dati delle tabelle precedenti costituiscono la base di calcolo per la determinazione di ciascuna delle tariffe per singola tipologia di utenza/attività produttiva, mediante l'utilizzo di indicatori rappresentativi della potenzialità a produrre rifiuti e della qualità dei rifiuti stessi che saranno deliberati dal competente organo comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI per l'esercizio finanziario 2020.

Questo Comune, ai sensi del comma 652 della Legge 147/2013 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» (sancito dall'articolo 178 del D. Lgs. 152/2006 – Codice Ambiente e dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, secondo il quale la tariffa va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti), nella determinazione delle tariffe aderisce al c.d. Metodo Alternativo o Semplificato in luogo del c.d. Metodo Normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999².

Secondo il metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo medio del servizio per unità di superficie imponibile accertata (Cmg), previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa (Ips) e qualitativa di rifiuti (Iqs)".

Resta ferma la classificazione delle utenze secondo le categorie e sottocategorie previste dal D.P.R. 158/1999 con opportune differenziazioni, e la garanzia della copertura integrale dei costi attraverso il gettito della tariffa.

²Il comma 652 della Legge 147/2013 attribuisce ai Comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825).

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 19/03/2021

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,81	€ 1,22746	0,60	€ 54,04978
2	0,94	€ 1,42446	1,40	€ 126,11616
3	1,02	€ 1,54569	1,80	€ 162,14935
4	1,09	€ 1,65176	2,20	€ 198,18253
5	1,10	€ 1,66692	2,90	€ 261,24061
6 o più	1,06	€ 1,6063	3,40	€ 306,28210

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,45	€ 2,55792	4,00	€ 2,2714
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,33	€ 1,87581	2,90	€ 1,64677
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,36	€ 2,04633	3,20	€ 1,81712
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,63	€ 3,58108	5,53	€ 3,14021
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,35	€ 1,98949	3,10	€ 1,76034
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	€ 1,93265	3,03	€ 1,72059
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,808	€ 4,59288	7,136	€ 4,05218
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,68	€ 3,8653	6,00	€ 3,4071
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,72	€ 4,09267	6,32	€ 3,58881
10	OSPEDALI	0,688	€ 3,91077	6,04	€ 3,42981
11	UFFICI, AGENZIE	0,90	€ 5,11583	7,90	€ 4,48602
12	BANCHE ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,48	€ 2,72844	4,20	€ 2,38497
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	0,85	€ 4,83162	7,50	€ 4,25888
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,01	€ 5,7411	8,88	€ 5,04251
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,56	€ 3,18319	4,90	€ 2,78247
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,952	€ 5,41142	8,36	€ 4,74723
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,952	€ 5,41142	8,36	€ 4,74723
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,77	€ 4,37688	6,80	€ 3,86138
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,91	€ 5,17268	8,02	€ 4,55416
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,33	€ 1,87581	2,90	€ 1,64677
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,45	€ 2,55792	4,00	€ 2,2714
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,70	€ 9,66324	14,965	€ 8,49788
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,048	€ 11,64136	17,92	€ 10,17587
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,048	€ 11,64136	18,00	€ 10,2213
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,56	€ 8,86745	13,70	€ 7,77955
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,56	€ 8,86745	13,77	€ 7,81929
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,21	€ 12,56221	19,46	€ 11,05036
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,65	€ 9,37903	14,53	€ 8,25086
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	1,675	€ 9,52114	14,75	€ 8,37579
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0,77	€ 4,37688	6,80	€ 3,86138